



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N° 254

Prot. del 26/03/2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 2/A ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA AMERIGO VESPUCCI IL 30 .03.2026

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 79497 del 23.03.2026 trasmessa dal Sig. Polimeni Michele nato a Torino il 26.05.1984 e residente a Reggio di Calabria in via Borrace Crocevia civ. 9 Cod. Fiscale PLMHL84E26L2190, legale rappresentante della ditta APM trasporti con sede legale in via Cardinale Portanova civ. 72 PEC.: a.p.m.traslochi@pec.it con la quale si richiede nuovo provvedimento di disciplina della circolazione nella via in oggetto emarginata;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal SUAP allegata con pari prot. e data

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

eccetto mezzi d'opera

- l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione coatta o forzata;
- l'apposizione della segnaletica di cantiere ;

in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra il civ. 2/A e la via Amerigo Vespucci

Prescrizioni

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori in nome e per conto del Richiedente ;

La medesima ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inadempimento di ogni clausola prevista dal presente dispositivo ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine delle disposizioni oggetto della presente ordinanza.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 26.03.2026

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.sa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco


